Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 febbraio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 39-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 14 FEBBRAIO 1985:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esami, a complessivi undici posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Bari.

Concorso, per esami, a due posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Cagliari.

Concorsi, per esami, a complessivi tre posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Milano.

Concorsi, per esami, a complessivi tre posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Roma.

Concorsi, per esami, a complessivi tre posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Rovereto.

Concorsi, per esami, a complessivi tre posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Torino.

Concorso, per esami, ad un posto di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale presso la manifattura tabacchi di Trieste.

Concorsi, per esami, a complessivi sette posti di operatore specializzato della quinta qualifica funzionale, dei quali quattro presso la manifattura tabacchi di Lucca, uno presso la manifattura tabacchi di Firenze e due presso la salina di Volterra.

(Da 626 a 633)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1021.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con decreto del 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

istopatologia dei tumori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1022.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

analisi strumentale;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
applicazioni di chimica e chimica analitica;
chimica II;
chimica generale ed applicata;
chimica e tecnologie del legno;
chimica macromolecolare;
chimica organica industriale;
complementi di tecnica delle costruzioni;
consolidamento dei terreni;.
costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso;
costruzioni in zone sismiche;
demografia;
dighe e argini di materiali sciolti;
economia e politica industriale;
economia e tecnica aziendale;
energetica;
equazioni differenziali;
finanza aziendale;
geologia ambientale;
geologia dei combustibili fossili;
geologia del sottosuolo;

geologia economica;
geologia regionale;
geologia strutturale;
geomorfologia applicata;
giacimenti minerari;
idrogeologia;
impianti industriali;
instabilità delle strutture;
matematica finanziaria e attuariale;
materiali da costruzione speciali;
materie plastiche;
meccanica del continuo;
meccanica delle terre e fondazioni;
meccanica delle vibrazioni;
metodi di ottimizzazione;
misure fisicotecniche e controlli;
misure termotecniche;
progetto del prodotto industriale;
programmazione matematica;
prospezione geo-mineraria;
scienza dei materiali;
sicurezza del lavoro e tecniche antinfortunistiche;
sociologia industriale;
sociologia urbana;
stabilità dei pendii e costruzioni in terra;
statica delle strutture in legno;
strumentazione industriale;
tecnica del freddo;
tecnologie chimiche speciali;
teoria della plasticità;
teoria delle strutture;
termotecnica;
complementi di tecnica urbanistica;
composizione urbanistica;
principi di economia ed estimo;
progettazione architettonica;
tecnica di cantiere e produttività;
elementi di diritto pubblico e privato;
legislazione del lavoro e opere pubbliche;
geografia urbana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1023.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 806, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Veduto il telegramma protocollo n. 9205 del 9 marzo 1984, con il quale il rettore dell'Università di Pavia chiede la rettifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 806 del 17 maggio 1983;
Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 806/1983, che presenta un mero errore di trascrizione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 806, è rettificato come segue:

Articolo unico

La denominazione dell'insegnamento di « tecnologie dei materiali edili » è rettificata in quella di « tecnologia dei materiali edili ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1024.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chimica clinica;
chirurgia vascolare;
storia della medicina;
patologia urologica;
farmacologia cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 330

LEGGE 6 febbraio 1985, n. **13.**

Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma dei carabinieri — anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di forza permanente accasermata — un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma di cui al presente articolo.

Art. 2.

Il programma di cui al precedente articolo è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza nonché alla definizione di questi ultimi.

Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al precedente comma sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in deroga alle norme vigenti.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa e su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il competente comando legione carabinieri.

Art. 3.

Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

Art. 4.

L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

Art. 5.

Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

Gli atti di trasferimento di immobili — alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1984-1988. Le quote relative al triennio 1984-1986 sono determinate in lire 10 miliardi per l'anno 1984, in lire 270 miliardi per l'anno 1985 e in lire 350 miliardi per l'anno 1986; per gli anni successivi le quote saranno determinate con la legge finanziaria.

La quota di lire 10 miliardi fissata per l'anno 1984 è destinata, in via prioritaria, alla definizione della progettazione degli interventi finanziati dalla presente legge, nonché all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'avvio dei lavori.

La progettazione delle opere e dei lavori dovrà tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

Limitatamente all'esercizio 1985, il Ministero dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso, al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dall'Arma dei carabinieri.

All'onere di cui al precedente primo comma, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Costruzione caserme carabinieri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3:

Testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

« Art. 81. (*Competenze dello Stato*). — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 205):

Presentato dall'on. Giuseppe BOTTA il 19 luglio 1983.

Assegnato alle commissioni riunite VII (Difesa) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 settembre 1983, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite VII e IX, in sede legislativa, il 27 giugno 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede referente, il 15 dicembre 1983 e 5 giugno 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX, in sede legislativa, il 5 luglio 1984 e approvato l'11 luglio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 854):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 27 luglio 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 4ª (Difesa) e 8ª (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 13 settembre 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite 4ª e 8ª il 14 novembre 1984, 23 gennaio 1985 e approvato il 30 gennaio 1985.

LEGGE 6 febbraio 1985, n. **14**.

Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra .	20.000.000
Associazione italiana combattenti interalleati	20.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate .	20.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	130.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna . .	20.000.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	30.000.000
Associazione nazionale ex internati . .	140.000.000

	Lire
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	600.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria .	90.000.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra .	1.000.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) .	400.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) .	40.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	10.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia .	30.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	420.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	70.000.000
Federazione italiana volontari della libertà .	270.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare .	20.000.000
Istituto del nastro azzurro . .	50.000.000

Art. 2.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili	420.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	420.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti	760.000.000
Unione italiana ciechi .	760.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio .	400.000.000

Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale, nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti, sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione bambini Down (ABD) .	190.000.000
Associazione per il bambino con idrocefalo o spina bifida .	20.000.000
Associazione nazionale privi della vista .	25.000.000
Associazione italiana assistenza agli spastici (AIAS) . .	90.000.000
Associazione italiana per la sclerosi multipla (AISM)	50.000.000
Associazione italiana società e salute .	50.000.000
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie	10.000.000
Associazione nazionale delle piccole famiglie	10.000.000
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS) . . .	245.000.000
Associazione nazionale invalidi esiti di poliomielite (ANIEP)	40.000.000
Associazione nazionale radioamatori ciechi	10.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM) . .	80.000.000
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM)	40.000.000

Art. 4.

Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

I contributi per gli anni 1984 e 1985 potranno essere erogati solo dopo la presentazione del rendiconto del 1983 per i contributi del 1984 e del rendiconto del 1984 per i contributi del 1985, limitatamente alle associazioni che hanno già ricevuto il contributo dello Stato.

Il contributo per l'anno 1985 dovrà essere inoltre subordinato alla presentazione del programma delle attività che si intendono svolgere per il perseguimento dei fini di promozione sociale.

Art. 5.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 14 miliardi nel biennio 1984-1985, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 8 miliardi, la voce « Nuove norme sull'organizzazione degli agenti di custodia » e, per lire 2 miliardi, la voce « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero »; e, quanto a lire 4 miliardi, mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce « Contributi ad enti e associazioni ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2:

Testo degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

« Art. 113. (*Enti nazionali ed interregionali*). — Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella *B*, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.

Entro i successivi trenta giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonchè le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.

Entro i successivi quarantacinque giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.

Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.

Acquisite le osservazioni della Commissione perlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.

Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, la indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.

Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.

Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.

In ogni caso qualora il 1° luglio 1978 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici a qualsiasi titolo erogató, a favore degli enti di cui alla tabella *B*.

Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni o assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.

Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni; dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 115. (*Enti a struttura associativa*). — Gli enti di cui alla allegata tabella *B*, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno della attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-*decies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 508):

Presentato dal sen. Riccardo MONACO e altri il 9 febbraio 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 marzo 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 12ª.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 26 maggio 1984.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11 luglio 1984, 18 luglio 1984, 26 luglio 1984, 2 agosto 1984, 26 settembre 1984, 10 ottobre 1984, 11 ottobre 1984 e approvato il 13 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2317):

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 5 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 12 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984, con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 508 *B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 gennaio 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 30 gennaio 1985.

LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15.

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

Capo I
PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO

Art. 1.

Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonché per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri è istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.

Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovrà presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio.

I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri.

A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvederà periodicamente al rimborso al contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati.

Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Art. 2.

Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi così accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo articolo 8.

I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avrà comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonché i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.

I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

Art. 3.

Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.

Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.

Art. 4.

I versamenti di cui all'articolo 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.

Capo II
GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO

Art. 5.

Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni

trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.

Art. 6.

La Direzione generale del tesoro può autorizzare l'utilizzo delle disponibilità dei conti correnti valuta Tesoro per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed eventualmente di altre amministrazioni, salvo reintegro da effettuarsi con le modalità di cui all'ultimo comma.

A tal fine le amministrazioni interessate inoltreranno al portafoglio dello Stato specifiche richieste indicanti il beneficiario, il capitolo di bilancio cui la spesa si riferisce, l'importo in valuta ed il controvalore in lire.

Il controvalore in lire è calcolato sulla base di una tabella di cambi convenzionali, determinati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto di tutti gli elementi utili pervenuti dalle sedi all'estero relativi all'andamento del corso dei cambi della valuta locale rispetto alle principali valute di conto valutario.

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a modifiche nella tabella per tener conto di eventuali intervenute variazioni nel corso dei cambi.

Ad operazione effettuata, viene disposto il versamento all'entrata dell'importo in lire indicato nelle richieste di cui al secondo comma, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.

Art. 7.

Le spese bancarie, comprese quelle concernenti i prelevamenti e i trasferimenti di fondi, sono a carico dei conti correnti valuta Tesoro.

Gli interessi corrisposti dagli istituti di credito vanno ad alimentare i conti.

TITOLO II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI.

Art. 8.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai princìpi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'articolo 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilità, nonché il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate — nei casi in cui ciò sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato — prima del loro inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme così erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma.

A ciascun servizio è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale.

Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati, sono istituiti posti di commissario regionale capo, primo commissario regionale, commissario regionale, nonché, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa.

Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori.

L'indennità base di cui all'articolo 171, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'articolo 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è stabilita nelle misure di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

Con le modalità di cui al primo comma e nel limite ivi indicato può essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati.

Art. 10.

Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorità dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.

Art. 11.

Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, anche agli effetti dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere collocati fuori ruolo, presso l'Amministrazione degli esteri, funzionari con qualifica dirigenziale provenienti da altre amministrazioni in numero non superiore a tre unità.

Art. 12.

L'applicazione delle norme del capo I avverrà non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

E' abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Restano salve le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1977, n. 322, che ha stabilito la nuova disciplina del fondo di anticipazione delle spese urgenti previsto dagli articoli 64-69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e nella legge 9 febbraio 1979, n. 38, e successive modifiche, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Livello funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzioni all'interno	Funzioni all'estero (*)	Posti funzioni
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale capo	Commissario regionale capo	2
			Consigliere ministeriale	Esperto amministrativo capo	
D	Dirigente superiore	9	Capo ufficio	Primo commissario regionale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto	Esperto amministrativo	
		18	Capo reparto	Commissario regionale	18
E	Primo dirigente		Vice consigliere ministeriale	Esperto amministrativo aggiunto	

(*) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

TABELLA *B*

INDENNITA' BASE DI SERVIZIO ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Funzione posto	Indennità
Esperto amministrativo capo Commissario regionale capo	L. 290.000
Primo commissario regionale Esperto amministrativo	L. 267.000
Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto	L. 238.000

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge 3 marzo 1960, n. 169, concerne « Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato ».

Nota all'art. 9, comma 1:

— Testo dell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967:

« Art. 172. (*Commissione permanente di finanziamento*). — La commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.

La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di idoneità di servizio.

La commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del direttore generale del personale e della amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.

La commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.

Per ciascun membro della commissione può essere nominato un sostituto.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione ».

Nota all'art. 9, comma 6:

— Testo dell'art. 171, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967:

« L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella 19; ».

— L'art. 114, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, dispone che « per esigenze di servizio, nelle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione » ai funzionari della carriera direttiva amministrativa « possono essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione ».

Nota all'art. 11:

— Testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972:

« Art. 15. (*Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni*). — La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 717):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 maggio 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 giugno 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 luglio 1984 e approvato il 1° agosto 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2017):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 19 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 24 gennaio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Sostituzione di un sanitario nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 1° marzo 1984 all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero della U.S.L. n. 76 di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1984, con il quale l'ospedale di Casale Monferrato, presidio ospedaliero della U.S.L. n. 76 della regione Piemonte, è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dalla U.S.L. n. 76 di Casale Monferrato, in data 28 maggio 1984, intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Marcello Francini — primario della divisione di urologia — trasferito ad altro ente, con il dott. Dante Albano nell'équipe dei sanitari già autorizzati con il summenzionato decreto ministeriale 1° marzo 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il dott. Dante Albano, primario incaricato di chirurgia generale presso l'ospedale di Casale Monferrato, U.S.L. n. 76, regione Piemonte, è incluso, in sostituzione del prof. Marcello Francini, trasferito ad altro ente, nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene con decreto ministeriale 1° marzo 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 gennaio 1985.

Norme di applicazione dei regolamenti comunitari che stabiliscono il pagamento di un premio ai produttori di carni ovine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 gennaio 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 3007/84 della commissione del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerato che, ai sensi dei succitati regolamenti il premio è concesso ai produttori, qualora a fine campagna il prezzo di mercato risulti inferiore a quello di base;

Considerato che il premio può essere liquidato nella misura determinata per la Francia a quei produttori italiani che allevino per almeno due mesi gli agnelli partoriti dalle pecore per le quali richiedono il premio;

Considerato che normalmente in un gregge il numero delle femmine coperte per la prima volta e di quelle destinate alla riforma, di cui all'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 872/84, si equivalgono, e che possono quindi ritenersi elegibili al premio le femmine che hanno partorito almeno una volta;

Considerato altresì che eventuali variazioni del gregge non possono costituire un danno per il Feoga salvo che il caso di diminuzione del patrimonio ovino, in quanto le femmine destinate alla riforma sopravvanzerebbero quelle coperte per la prima volta;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni nazionali di attuazione nell'evenienza che si verifichino le condizioni previste dalla normativa comunitaria per il pagamento del premio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 872/84 e del presente decreto si intende:

a) produttore di carne ovina:

l'imprenditore, persona fisica o giuridica, che si dedica all'allevamento di almeno dieci pecore nel territorio nazionale;

un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza pascoli e/o fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore nel territorio nazionale;

b) pecora elegibile: tutte le femmine della specie ovina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo. Tuttavia qualora nel corso dei controlli venga accertata o valutata un'importante riduzione numerica del gregge, rispetto a quanto dichiarato in domanda, l'accertamento del numero delle pecore che possono beneficiare del premio deve essere eseguito tenendo conto anche delle femmine montate per la prima volta, e visibilmente gravide, nonché di quelle destinate alla riforma, come specificato dagli articoli 1 del regolamento (CEE) n. 872/84 e 5 del regolamento (CEE) n. 3007/84.

Art. 2.

Possono presentare le domande per beneficiare del premio di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 i produttori, come definiti al precedente art. 1, lettera *a*).

Art. 3.

I produttori che intendono ottenere il premio devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia, con firma autenticata, nelle forme di legge, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione « organismi regionali », nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

Le domande devono essere presentate per ogni campagna nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dai produttori, individualmente o tramite una loro associazione riconosciuta, e devono essere redatte in conformità allo schema, di cui all'allegato 1.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione, rilasciata dalle autorità locali designate dagli organismi regionali, atta a comprovare la veridicità dei dati esposti nelle domande stesse.

Art. 4.

Il premio può essere richiesto per il numero di pecore, come definite al precedente art. 1, lettera *b*), che l'allevatore si impegna a mantenere in vita nel gregge per almeno cento giorni dopo la fine del periodo utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Nella domanda può essere indicato il numero degli agnelli nati nel corso della campagna che hanno già compiuto l'età di due mesi e/o che si prevede di allevare oltre tale età e per i quali si chiede il premio della Regione 2 (Francia).

Nella domanda dovrà inoltre essere riportato a titolo indicativo il numero delle pecore che l'allevatore intende destinare alla riforma, il numero delle agnelle che prevede di mantenere alla rimonta nonché il o i periodi in cui normalmente si verificano i parti.

Art. 6.

Il richiedente deve conservare per almeno sei mesi oltre il termine della campagna le fatture, le ricevute o eventuali altri documenti giustificativi, dai quali risultino le cessioni degli agnelli, delle pecore e delle loro carni.

Art. 7.

Gli organismi regionali procedono alla istruttoria delle domande e trasmettono all'A.I.M.A., entro il 30 maggio, un riepilogo delle domande accettate, redatto secondo lo schema allegato 2.

L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura, entro il 30 giugno, il numero delle domande e delle pecore per le quali è stato chiesto il premio.

Art. 8.

Nel corso dei cento giorni successivi il termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi regionali procedono a controlli amministrativi che devono essere integrati con sopralluoghi diretti tendenti ad accertare:

la rispondenza del numero delle pecore che danno diritto al premio con quello dichiarato dal richiedente;

il rispetto dell'impegno di cui all'art. 4 del presente decreto;

l'eventuale rispondenza del numero di agnelli che siano stati portati all'età di due mesi.

I sopralluoghi di cui al precedente comma devono interessare almeno il 20% delle imprese che hanno richiesto il premio.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

Sulla base dei controlli effettuati, gli organismi regionali trasmettono all'A.I.M.A., entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno l'elenco in triplice copia delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato 3.

L'A.I.M.A., entro il 31 ottobre comunica al Ministero dell'agricoltura un riepilogo, distinto per regione, dal quale risultino il numero delle domande messe in liquidazione, il numero delle pecore oggetto del premio ed il numero delle pecore che beneficiano del premio determinato per la Regione 2.

Art. 9.

Nel caso vengano rilevate infrazioni al regolamento comunitario o al presente decreto posteriormente all'invio degli elenchi di liquidazione, gli organismi regionali provvedono a trasmettere immediatamente copia del verbale di accertamento all'A.I.M.A. onde consentire a quest'ultima di non procedere al pagamento del premio o di avviare la procedura per il recupero totale o parziale delle somme pagate.

Art. 10.

Qualora nel corso dei controlli si riscontri un numero di pecore inferiore a quello dichiarato in domanda il premio va versato, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 per il numero effettivo di pecore presenti al momento del controllo stesso, sempre che la diminuzione sia imputabile a circostanze naturali della vita del gregge.

Art. 11.

In caso di riconoscimento di causa di forza maggiore deve essere data comunicazione all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura.

Art. 12.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il nono mese successivo alla fine della campagna.

Art. 13.

Il decreto ministeriale 21 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1981 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . . avente sede in . . . . . . chiede che gli venga concesso il premio di cui al regolamento (CEE) n. 3007/84 per n. . . . . pecore.

Chiede inoltre che per n. . . . . pecore venga liquidata l'integrazione del premio sino al livello di quello stimato per la Regione 2 (Francia) in relazione ad altrettanti agnelli che ha allevato e/o prevede di allevare oltre l'età di due mesi.

A tal fine dichiara:

1) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina in contrada/e . . . . . agro/i . . . . . .;

di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada/e . . . . . agro/i . . . . . nel periodo . . . . . (questa ultima frase va inserita solo in caso di greggi transumanti);

2) di avere attualmente in allevamento n. . . . . pecore, di destinare alla rimonta n. . . . . agnelle, di destinare alla riforma n. . . . . pecore;

3) che i parti avvengano normalmente nei periodi . . . .;

4) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine;

5) di non avere presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento (CEE) n. 3007/84 presso altri organismi regionali della Repubblica italiana.

Il sottoscritto si impegna a conservare per almeno sei mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, degli agnelli o delle loro carni.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

Allega inoltre documentazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 1985.

ALLEGATO 2

SCHEMA DEL RIEPILOGO DELLE DOMANDE ACCETTATE

Assessorato regionale . . . . .

COMUNE	Numero aziende interessate	Numero pecore

REGIONE *Provincia* Ufficio

Elenco n

Corresponsione del premio ai produttori di carni ovine (Regolamenti (CEE) n 1837/80, n 872/84 e n 3007/84) previe verifiche di cui all'art 5 del regolamento (CEE) numero 3007/84 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 1985.

Importo unitario per pecora del premio: . . ECU pari a L.

Importo unitario per pecora della integrazione ECU pari a L

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via - n. - CAP - Comune	Premio della Regione 1		Integrazione del premio		Totale importo da pagare da parte dell'Istituto bancario incaricato lire (3)
					Totale numero pecore	Importo da pagare da parte dell'Istituto bancario incaricato lire (2)	Numero pecore	Importo da pagare da parte dell'Istituto bancario incaricato lire (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Ogni foglio dell'elenco *non deve superare i venticinque nominativi* e *ogni riga del foglio* deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente.

(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore e l'importo unitario.

(3) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma del premio e dell'integrazione.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi e delle integrazioni liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi e delle integrazioni, l'importo globale nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

« Viste le domande degli allevatori elencate nei n. . . . fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3007/84 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 1985 si liquidano gli importi specificati nella colonna 10 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di lire . . . . per il totale di capi indicati nelle colonne 6 e 8 ».

(699)

DECRETO 12 febbraio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 novembre 1984 recante criteri e modalità per la concessione di un'indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera, in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1984, con il quale sono stati determinati criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 857/84;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1984, con il quale sono state apportate modificazioni al decreto ministeriale sopra citato;

Considerato che con il decreto ministeriale 20 dicembre 1984 il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato dal 31 dicembre 1984 al 31 gennaio 1985, si rende opportuno — anche in accoglimento di segnalazioni pervenute da parte delle regioni — prorogare il termine previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984 dal 28 febbraio 1985 al 31 marzo 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 28 febbraio 1985 previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984 è prorogato al 31 marzo 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. E.T.I., di Aliberti Francesco e Ambrosio Giuseppe, in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irrigazione Italia, con sede legale e stabilimento in Teano (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.A.R., con sede in Roccamonfina e stabilimento in Vairano Scalo (Caserta), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio napoletano, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 25 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli-Barra, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Zinno di Gianni, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla casa di cura privata «Villa Maria» di S. Paolo Belsito (Napoli).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marmifera sannicolese segheria marmi e affini, con sede e stabilimento in S. Nicola Manfredi (Benevento), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scuotto industria manufatti, di Luigi Scuotto, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrografite meridionale, con sede e stabilimento in Caserta, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salca Cirulli, in Calitri (Avellino), è prolungata al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolink, con sede legale e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio, stabilimenti di Caivano, Castellammare di Stabia, S. Giovanni a Teduccio-Napoli, Vigliena-Napoli, Pagani, Paestum (Salerno), P. Monte Verna (Caserta), filiale e sede centrale di S. Giovanni a Teduccio-Napoli, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finac, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 23 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Cofrin, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnical, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tirrenia cavi sud, con sede sociale e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Marcogliano (Avellino), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fintrade, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con stabilimento in Benevento, è prolungata all'11 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pastificio Gaetano Di Martino & F.lli, con stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Polito Bruno, con sede in Napoli ed unità produttiva presso S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Diligentia, con sede e stabilimento in Montecorvino Pugliano (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.C. - Tenute meccaniche Crane, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gallino sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sael gomma sud, ora S.r.l. Sael gomma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Antonino Diaferia, di Ugo Diaferia & C., con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Doria, di Diodato Ferraioli, industria conserve alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Cesano Maderno (Milano), e stabilimento in Salerno, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.B.M. - Società esercizi bacini meridionali, ora S.p.a. Fincantieri, cantieri navali italiani, con sede in Trieste e stabilimento in Napoli, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parmalat Paestum, con sede e stabilimento in Capaccio Scalo (Salerno), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Partenofond, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede in Napoli e stabilimento in Caserta, è prolungata al 19 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Marino di Napoli, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica tirrena di Giugliano (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, con stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1984 al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria ceramica salernitana, con stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & C. Fontanarosa, camiceria con stabilimento in Napoli, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verde generale elettricità, con sede legale e stabilimento in Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio telesino (Benevento), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e officine meccaniche di Benevento, con sede e stabilimento in Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastofer, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Penna Antonio & Figli, con sede sociale e stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfua, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.M. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n.. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beton press, strutture prefabbricate, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ramina, con sede e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata all'8 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica Aita, di Ponticelli Salvatore & C., con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio napoletano, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Zinno di G.nni, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marmifera sannicolese segheria marmi e affini, con sede e stabilimento in S. Nicola Manfredi (Benevento), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino), è prolungata al 1° settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolink, con sede legale e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Cofrin, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tirrenia cavi sud, con sede sociale e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Polito Bruno, con sede in Napoli ed unità produttiva presso S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Diligentia, con sede e stabilimento in Montecorvino Pugliano (Salerno), è prolungata al 5 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.C. - Tenute meccaniche Crane, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio telesino, con stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastofer, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Penna Antonio & Figli, con sede e stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento dirêtto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfulva, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.M. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata 12 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(751)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 26 del 31 gennaio 1985).

Nell'avviso di vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, pubblicato alla pagina 715 della *Gazzetta Ufficiale*, deve leggersi: « *I Facoltà di medicina e chirurgia* », invece di: « *Facoltà di medicina e chirurgia* ».

(796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2003,80	2003,80	2003,40	2003,80	2003,50	2003,80	2003 —	2003,80	2003,80	2003,80
Marco germanico	614,750	614,750	614,80	614,750	614,40	614,75	614,750	614,750	614,750	614,75
Franco francese	201,350	201,350	201,65	201,350	201,25	201,35	201,390	201,350	201,350	201,35
Fiorino olandese	543,230	543,230	543,30	543,230	542,75	543,26	543,050	543,230	543,230	543,23
Franco belga	30,668	30,668	30,68	30,668	30,60	30,668	30,673	30,668	30,668	30,66
Lira sterlina	2212,200	2212,200	2214 —	2212,200	2212 —	2212,20	2212,750	2212,200	2212,200	2212,20
Lira irlandese	1911,200	1911,200	1913 —	1911,200	1910 —	1911,20	1912,500	1911,200	1911,200	—
Corona danese	172,050	172,050	172,20	172,050	172 —	172,05	172,060	172,050	172,050	172,05
Dracma	15,095	15,095	15,13	15,095	—	—	15,119	15,095	15,095	—
E.C.U.	1366,400	1366,400	1369,50	1366,400	1366,80	1366,40	1367,350	1366,400	1366,400	1366,40
Dollaro canadese	1495,900	1495,900	1498 —	1495,900	1494 —	1495,90	1496 —	1495,900	1495,900	1495,90
Yen giapponese	7,670	7,670	7,68	7,670	7,68	7,67	7,671	7,670	7,670	7,67
Franco svizzero	718,200	718,200	719,50	718,200	719 —	718,20	718,250	718,200	718,200	718,20
Scellino austriaco	87,375	87,375	87,55	87,375	87,30	87,375	87,380	87,375	87,375	87,37
Corona norvegese	213,750	213,750	214,25	213,750	213,50	213,65	213,820	213,750	213,750	213,75
Corona svedese	216,850	216,850	217,25	216,850	216,75	216,85	216,850	216,850	216,850	216,85
FIM	294,900	294,900	295,25	294,900	294,80	294,90	294,850	294,900	294,900	—
Escudo portoghese	10,900	10,900	10,98	10,900	10,65	10,90	10,900	10,900	10,900	10,90
Peseta spagnola	11,129	11,129	11,15	11,129	11,05	11,129	11,131	11,129	11,129	11,12

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2003,400
Marco germanico	614,750
Franco francese	201,370
Fiorino olandese	543,140
Franco belga	30,670
Lira sterlina	2212,475
Lira irlandese	1911,850
Corona danese	172,055
Dracma	15,107
E.C.U.	1366,870
Dollaro canadese	1495,950
Yen giapponese	7,670
Franco svizzero	718,225
Scellino austriaco	87,377
Corona norvegese	213,785
Corona svedese	216,850
FIM	294,875
Escudo portoghese	10,900
Peseta spagnola	11,130

Media dei titoli dell'11 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	58,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,250
» 6% » » 1971-86 .	96,250
» 6% » » 1972-87 .	91,700
» 9% » » 1975-90 .	90,600
» 9% » » 1976-91 .	88,450
» 10% » » 1977-92 .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	95,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16% . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,775
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	104,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,300
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,850
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,700
» » » » 1-10-1982/86 .	102,600
» » » » 1-11-1982/86 .	102,850
» » » » 1-12-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,800
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,600
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,600
» » » » 1-10-1983/86 .	101,500
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,150
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103 —
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,750
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,650
» » » » 1-11-1983/87 .	102,100
» » » » 1-12-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,650
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,875
» » » » 1-10-1983/88 .	102,875
» » » » 1-11-1983/88 .	103,975
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,400
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,650
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,800
» » » » 1-12-1983/90 .	104,125
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,050
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,500
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,400
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,500
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,800
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,850
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,650
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,450
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,800
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,975
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,200
» » » » 1983/90 11,50 %	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga del termine per la presentazione dei progetti dei lavori relativi alle riattazioni degli immobili civili e rurali danneggiati dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 482/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, numero 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, n. 418/FPC/ZA del 15 novembre 1984, n. 456/FPC/ZA del 9 gennaio 1985 e n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985;

Considerate le numerose richieste pervenute dai vari comuni coinvolti negli eventi di cui all'oggetto e le eccezionali condizioni meteorologiche che comunque non consentirebbero il tempestivo inizio dei lavori di riattazione;

Ravvisata l'opportunità di concedere una ulteriore breve proroga dei cennati termini;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 gennaio 1985 indicato nell'articolo unico dell'ordinanza n. 456/FPC/ZA del 9 gennaio 1985 è definitivamente prorogato al 28 febbraio 1985.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica al comune di Zafferana Etnea per il quale è stato disposto un diverso termine con l'ordinanza n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(745)

Disposizioni in materia di personale (Ordinanza n. 483/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerato che, per il migliore svolgimento delle funzioni di coordinamento delle componenti di protezione civile, questo dipartimento ha necessità di avvalersi dell'attività di personale esperto scelto tra le varie amministrazioni dello Stato e collocato in posizione di comando o fuori ruolo;

Considerato altresì che, al momento del comando o del collocamento fuori ruolo, il personale perde il diritto alla corresponsione di compensi o indennità corrisposte a titolo diverso, in relazione a funzioni svolte presso le amministrazioni di appartenenza;

Tenuto conto che un trattamento economico meno conveniente di quello percepito può costituire un ostacolo all'acquisizione di personale qualificato indispensabile all'espletamento delle attribuzioni di questo dipartimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il personale proveniente dalle varie amministrazioni dello Stato, comandato o collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, conserva il trattamento economico goduto nell'ambito delle amministrazioni di provenienza comprese le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, in relazione alle funzioni ivi svolte.

Art. 2.

La relativa spesa, valutata in lire 2 milioni annue, è a carico del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(746)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775. (Deliberazione 20 dicembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24, terzo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per uno stanziamento complessivo di 15.040 miliardi, ridotto a 15.000 miliardi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, il quale prevede l'approvazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi;

Vista la delibera 25 ottobre 1984 con la quale il CIPE ha provveduto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla assegnazione in favore della gestione di liquidazione della cessata Cassa per il Mezzogiorno e alla ripartizione per settori, ai fini della prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, della somma di 3.225 miliardi di lire, di cui 2.675 a valere sulle disponibilità complessive messe a disposizione dalla citata legge n. 651/1983;

Attesa la necessità di procedere alla revisione della ripartizione di cui alla delibera CIPE sopraindicata al fine di adeguarla alle indicazioni del piano anzidetto;

Vista la nota n. 246/Gab del 13 dicembre 1984 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha proposto all'approvazione del CIPE il piano sopramenzionato;

Visto il parere espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 13 dicembre 1984;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

E' approvato il piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi con la individuazione dei seguenti criteri appresso indicati.

1 - OPERE PUBBLICHE

1 - 1 *Opere in corso al fine di garantirne il completamento funzionale.*

Il completamento funzionale delle opere pubbliche di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno che, alla data del 31 luglio 1984, risultavano affidate per l'esecuzione alle amministrazioni o agli enti pubblici mediante affidamento o concessione o eseguite in gestione diretta dalla Cassa stessa, deve essere di norma attinente ai lavori di esecuzione del lotto in corso, senza estendimento alcuno delle previsioni progettuali che configuri ampliamento di progetto o nuove opere.

Ove non sia possibile garantire la funzionalità dell'opera con il criterio suesposto si procederà al finanziamento di opere aggiuntive mediante integrazioni programmatiche, da sottoporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per la formale approvazione ai sensi di legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Per garantire i completamenti funzionali di cui trattasi si dovrà considerare di norma l'incidenza revisionale riferita alle somme ancora da erogare nel loro complesso, anche al fine di acquisire elementi di valutazione sulla convenienza di protrarre il rapporto contrattuale in essere o, viceversa, di procedere diversamente per individuare soluzioni comunque più vantaggiose per l'amministrazione in termini di costi e di temi di realizzazione.

Tali perizie dovranno altresì riguardare le spese obbligatorie per legge, quali quelle derivanti da procedure espropriative, indennizzi, contenzioso, obblighi fiscali e così via, nonché quelle riguardanti gli allacciamenti di servizi e gli interventi di emergenza, per eliminare situazioni di pericolo.

In sede di approvazione di maggiori spese, comunque attinenti ai lavori in corso, sarà effettuata la verifica tecnica e l'accertamento della conformità ai criteri sopra esposti dandone formale certificazione nell'atto di approvazione.

1 - 2 *Opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984.*

Per la realizzazione delle opere, i cui progetti esecutivi siano stati approvati formalmente dal consiglio di amministrazione della cessata Cassa per il Mezzogiorno o dal commissario governativo con l'assunzione del relativo impegno finanziario prima del 31 luglio 1984, si procede mediante affidamento o concessione alle amministrazioni od agli enti pubblici, naturali destinatari della loro gestione, escludendo comunque, salvo specifica direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'esecuzione delle opere in gestione diretta.

Per la realizzazione dei progetti inclusi in programmi formalmente approvati entro il 31 luglio 1984, e presentati a tale data, e precisamente quei progetti esecutivi formalmente pervenuti agli uffici della cessata Cassa per il Mezzogiorno con gli elaborati tecnici, amministrativi e finanziari completi e definitivi occorrenti per la relativa approvazione — dopo verifica tecnico-funzionale degli interventi cui si riferiscono — si provvederà, previa istruttoria e approvazione, mediante affidamento o concessione alle amministrazioni o gli enti pubblici che assumono formale impegno per la manutenzione e per la gestione, escludendosi in ogni caso la gestione diretta, salvo specifica direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'elenco dei progetti presentati alla data del 31 luglio 1984 sarà pubblicato a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sia per i progetti già approvati che per quelli pervenuti alla citata data, ogni eventuale aumento di spesa in rapporto all'impegno già assunto o all'importo di programma, sarà preventivamente comunicato al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'approvazione, nel caso in cui lo aumento stesso superi rispettivamente il 30 % o il 50 %.

L'importo di approvazione dei progetti dovrà comunque considerare, anche ai fini contabili, l'incidenza revisionale desumibile dai tempi del programma dei lavori.

I progetti approvati o presentati saranno eseguiti soltanto se le relative opere abbiano caratteristiche di completezza e definitività.

1 - 3 *Programmi finanziati con prestiti esteri.*

Alle opere rientranti nei programmi finanziati con prestiti esteri (BEI, « Bankers Trust ») sarà data completa attuazione nei tempi, con le modalità e le condizioni previsti nel contratto di stipula dei prestiti stessi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà specifiche direttive alla gestione commissariale per accelerare la realizzazione di tali programmi, per i quali il commissario fornirà al Ministro stesso una relazione trimestrale sullo stato di attuazione delle opere, formulando proposte di soluzione per eventuali problemi che ne ritardassero l'esecuzione.

1 - 4 *Programmi riguardanti la ricerca scientifica e applicata.*

Tutti gli interventi, autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in attuazione del progetto speciale ricerca scientifica e applicata, deliberati dal CIPE e definiti con il Ministro per la ricerca scientifica e il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno portati a compimento, con priorità per gli interventi corredati di progettazione esecutiva già approvata o pronta per l'approvazione.

1 - 5 *Soggetti per i completamenti delle opere e modalità di esecuzione.*

Ai completamenti delle opere provvedono le amministrazioni affidatarie o gli enti concessionari sia per le opere i cui lavori siano in corso alla data di approvazione del presente piano, sia per le opere con progetti approvati o presentati, sulla base del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, con esclusione di norma di qualsiasi forma di esecuzione in gestione diretta da parte del commissario.

Nell'atto di affidamento o concessione sarà assunto formale impegno per la gestione e la manutenzione da parte dell'affidatario o del concessionario. Soltanto qualora non sia possibile individuare il naturale ente destinatario, si potrà procedere, in via del tutto eccezionale, mediante gestione diretta, previo specifico assenso da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: in tal caso, sentita la regione interessata, dovranno essere contestualmente attivate le procedure per la individuazione dell'ente o dell'organismo — già esistente o eventualmente da costituire — che dovrà gestire l'opera, al quale potrà essere trasferita anche l'esecuzione dell'opera stessa, già iniziata in gestione diretta, in base alle norme vigenti.

Negli elaborati dei progetti si dovranno di norma prevedere i tempi e i costi finali delle opere, nonché forme di appalto che consentano la forfettizzazione dei compensi revisionali, evitando il ripetersi di perizie suppletive o di variante.

Per le opere in corso, i lavori saranno completati dalle amministrazioni affidatarie, dagli enti concessionari o, se in gestione diretta, dal commissario che, anche in tal caso, dovrà tempestivamente individuare gli enti ai quali trasferire le opere ultimate con le procedure suindicate.

Nell'esecuzione delle opere dovrà comunque essere sempre perseguito l'obiettivo di garantire la più ampia responsabilizzazione delle amministrazioni affidatarie e degli enti concessionari. In tale ambito, gli stessi enti potranno procedere direttamente alla nomina del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo, iscritti negli albi professionali, dandone contestuale comunicazione al commissario per la presa d'atto. Lo stesso commissario provvederà fin dall'inizio dei lavori alla nomina del collaudatore in corso d'opera ai sensi delle norme vigenti..

Ulteriori modifiche nei capitolati, per il migliore raggiungimento dell'obiettivo sopraindicato, saranno apportate dal commissario sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

1 - 6 *Trasferimenti delle opere per la manutezione e gestione.*

Per le opere già realizzate e collaudate si procederà alla rapida consegna, con presa in carico dal parte dell'amministrazione affidataria o dell'ente concessionario; nel caso di esecuzione effettuata con gestione diretta, si predisporrà il trasferimento formale all'ente tenuto per legge o ad altro ente indicato dalla regione o ad organismo appositamente costituito dalla regione competente.

Nell'eventualità che non sia possibile individuare l'ente destinatario, entro tre mesi dal collaudo dell'opera la stessa verrà trasferita direttamente alla regione competente per territorio.

Per le opere ultimate e non collaudate, si procederà tempestivamente all'espletamento del collaudo ai fini degli adempimenti del trasferimento finale sopraindicato ma sarà consentita, quando possibile ed opportuno, la consegna provvisoria delle opere, una volta ultimate, per favorirne l'avvio gestionale.

Per i lavori da trasferire, eseguiti in gestione diretta, al momento della presa in carico dell'opera da parte dell'ente o dell'organismo designato, si procederà alla definizione di un programma di assistenza tecnica e finanziaria anche con l'apporto degli enti collegati, prevedendo anticipazioni contributive per garantire l'avvio della gestione, da definire in forma forfettaria al momento del trasferimento stesso.

Nel caso di consegna provvisoria rimarrà a carico della gestione commissariale ogni onere relativo al collaudo finale oltre che al contenzioso, alla revisione dei prezzi, agli espropri e quant'altro occorresse in base alle normative vigenti.

Restano ugualmente a carico della gestione commissariale tutti gli oneri occorrenti fino all'avvenuto trasferimento delle opere salvo recupero con le modalità di legge.

Per garantire una adeguata assistenza tecnica e finanziaria alle opere da trasferire, realizzate in gestione diretta, si provvede per la durata di un biennio con i fondi all'uopo autorizzati nel presente piano.

2 - INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I criteri per fruire del sistema degli incentivi previsti dalla legislazione vigente a favore delle imprese industriali (contributo in conto capitale e in conto interessi, assistenza tecnica e partecipazione finanziaria) e delle imprese agricole (incentivi previsti nei progetti promozionali agricoli, quali mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, assistenza tecnica, partecipazione e anticipazione finanziaria, commercializzazione, ecc.) sono appresso indicati.

2 - 1 In materia di incentivi industriali la relativa ammissione concessione ed erogazione viene effettuata sulla base delle norme del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, delle successive modificazioni e delle altre leggi vigenti riguardanti i territori meridionali, dei decreti di attuazione e delle procedure e delle varie direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenendo presente che potranno fruire delle agevolazioni, tutte le iniziative industriali con domande presentate prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 775 del 1984.

Per l'istruttoria delle domande si confermano le priorità per quelle riguardanti le regioni Calabria, Sardegna e le zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Le domande presentate nel periodo compreso tra la data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno e l'approvazione della legge di conversione n. 775 del 1984, dovranno essere confermate e, ove necessario, formalmente regolarizzate ed integrate nella documentazione.

Al fine di facilitare il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore industriale, agevolando e stimolando nuovi investimenti nell'attuale fase di transizione in attesa della nuova normativa organica, il CIPI con propria delibera, su proposta del Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, procederà tempestivamente — per l'esigenza dell'adeguamento all'attuale realtà produttiva — alla revisione delle sospensioni, delle esclusioni e dei settori prioritari ai fini della concessione delle agevolazioni, nonché alla revisione del concetto di «ampliamento» e «ammodernamento» per realizzare un migliore equilibrio tra i fattori produttivi. A tal fine il limite di investimento, per le attività di leasing agevolato di macchinari, considerato il particolare sviluppo che ha assunto tale strumento agevolato, viene elevato a lire 700 milioni.

Con l'assegnazione finanziaria occorrente per la concessione delle varie agevolazioni previste dalla legge vigente per il settore industriale si provvede anche per le iniziative di leasing industriale, per le agevolazioni ai centri di ricerca e per le infrastrutture connesse a pareri di conformità già emanati o da emanare sulla base delle normative vigenti.

2 - 2 Per la concessione delle agevolazioni finanziarie nel settore agricolo con particolare riguardo a quelle previste dai programmi speciali comunitari e dai progetti promozionali (zootecnia, agrumicultura, forestazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e Mezzogiorno interno), si confermano i criteri già fissati dalle delibere del CIPE e dalle direttive di attuazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché le procedure amministrative in atto.

2 - 3 *Assistenza tecnica, formazione e partecipazione finanziaria.*

Gli incentivi riguardanti l'assistenza tecnica, la formazione e la partecipazione finanziaria saranno posti a disposizione delle imprese industriali ed agricole e delle strutture amministrative meridionali dagli enti di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e dall'Italtrade, ai sensi della normativa vigente. Le ulteriori assegnazioni finanziarie previste nella presente delibera saranno utilizzate tra l'altro per aumento di capitale e per la realizzazione dei programmi di competenza, anche attraverso la costituzione di fondi di rotazione creditizia ed anticipazioni finanziarie.

Nella formulazione dei rispettivi programmi, gli enti in questione daranno priorità alla fornitura dei servizi reali alle piccole e medie imprese e ai connessi programmi di formazione del personale utilizzando le strutture operanti nel settore.

2 - 4 *Agevolazioni finanziarie al settore turistico-alberghiero.*

Le agevolazioni nel settore saranno limitate all'adeguamento di mutui già concessi alle iniziative turistico-alberghiere, per le quali si provvede con il fondo interventi creditizi.

3 - FABBISOGNO FINANZIARIO

Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente delibera, comprese le spese di funzionamento, è attribuita una prima assegnazione complessiva di 5.500 miliardi di lire comprensiva dei 3.225 miliardi di cui alla citata delibera CIPE 25 ottobre 1984 da contabilizzarsi nell'apposito bilancio annuale della gestione commissariale, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nelle misure appresso indicate:

	Miliardi di lire
Opere pubbliche (compresi studi, perizie suppletive, revisione prezzi, gare in aumento, spese funzionamento, ricerca scientifica, interventi zone terremotate, assistenza tecnica e finanziaria per i trasferimenti)	4.200
Incentivi (industriali e infrastrutture connesse, incentivi agricoli, assistenza tecnica, finanziaria e attività promozionali, ivi compresi studi, indagini, ricerche indicati dalla delibera 25 ottobre 1984) . .	1.350
	5.550

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede ad effettuare le ulteriori ripartizioni di tali somme nell'ambito delle assegnazioni sopraindicate, tenendo conto delle priorità, afferenti ai più urgenti problemi da risolvere ed in particolare, per quanto riguarda le opere, agli schemi idrici interregionali.

Per accelerare la definizione del rapporto tecnico-amministrativo riguardante la liquidazione delle opere e degli interventi già eseguiti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà le opportune direttive anche di carattere organizzativo, contabile e finanziario.

A valere sulla residua disponibilità dello stanziamento di cui all'art. 4 della legge n. 651/1983, verrà fatto gravare il contributo disposto, per gli anni 1984 e 1985, pari a lire 3,5 miliardi, dall'art. 2, comma tredicesimo, della legge n. 775/1984, in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(757)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 gennaio 1985, n. 1-13/2-341, il decreto prefettizio 1° aprile 1933, n. 11419/410, con il quale il cognome del sig. Giovanni Klun, nato a S. Dorligo della Valle il 3 luglio 1888, venne ridotto nella forma italiana di «Coloni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Zerial e ai figli Milan, Oscar e Carlo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 29 gennaio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Carlo Coloni, nato a S. Dorligo della Valle il 2 dicembre 1926, residente a S. Dorligo della Valle, località Bagnoli della Rosandra n. 384, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Klun».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Coloni» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Gisella Smotlak, nata a S. Dorligo della Valle il 13 luglio 1930.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(780)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di duecentosessantacinque allievi al primo anno del 167° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 173, concernente modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del centosessantasettesimo corso dell'Accademia militare di Modena di duecentosessantacinque allievi così ripartiti:

cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri;

centosettanta al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

venti al corso del Corpo automobilistico;

cinque al corso del Corpo di commissariato, ruolo sussistenza;

venti al corso del Corpo di amministrazione.

I corsi avranno la durata di due anni accademici con inizio nel mese di novembre 1985.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi — con insegnamenti ed esami di tipo universitario — sono previsti due indirizzi, uno scientifico (con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica) e l'altro giuridico-amministrativo (con piano di studi di giurisprudenza e di economia e commercio).

In particolare, ai fini degli studi, gli allievi saranno così ripartiti:

cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di giurisprudenza;

ottantacinque al corso delle Armi, indirizzo scientifico con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica;

ottantacinque al corso delle Armi, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di economia e commercio;

venti al corso del Corpo automobilistico, indirizzo scientifico con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica;

cinque al corso del Corpo commissariato, ruolo sussistenza, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di economia e commercio;

dieci al corso del Corpo di amministrazione, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di giurisprudenza;

dieci al corso del Corpo di amministrazione, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di economia e commercio.

Art. 2.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;

b) accertamento psico-attitudinale;

c) esame scritto di cultura generale;

d) tirocinio della durata di quarantacinque giorni;

e) esame orale di matematica.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necesario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli del Corpo automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Corpo del corso da essi frequentato.

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare di Napoli che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la Scuola;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano stati sottoposti all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1985 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli allievi della Scuola militare che aspirano all'ammissione all'Accademia militare dovranno avere i requisiti fisici richiesti per gli altri concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, al primo comma, lettera *a*), del successivo art. 9.

La visita medica, alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo dei servizi sanitari dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo dei servizi sanitari dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso il centro medico legale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

In base all'esito della visita medica sarà attribuito a ciascun candidato un punteggio inteso a tener conto delle caratteristiche somatofunzionali possedute. Tale punteggio sarà graduato in relazione all'esito della visita fino ad un massimo di 4 punti.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto visita di appello, verranno sottoposti ad un accertamento psico-attitudinale consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità. Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena, unitamente ai candidati provenienti dagli istituti civili di istruzione.

In base ai risultati dell'accertamento psico-attitudinale sarà attribuito a ciascun concorrente un punteggio in relazione alla classifica riportata nell'accertamento stesso, fino ad un massimo di 2 punti.

Art. 8.

Gli allievi con i requisiti e nelle condizioni di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti dall'art. 2 e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di quarantacinque giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia ed assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei a seguito di appositi accertamenti sanitari e posseggano, all'atto della visita, oltre all'integrità e al normale rendimento funzionale di tutti gli organi ed apparati, i seguenti requisiti fisici:

statura non inferiore a m 1,70, per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri e m 1,65, per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Corpi;

perimetro toracico non inferiore a cm 85;

acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;

percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno 8 metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a 7 metri dall'altro.

Costituiranno, comunque, motivo d'inidoneità la mancanza del senso cromatico normale ed i disturbi della parola (dislalia-disartria), anche se in forma lieve;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1985, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo al 31 ottobre 1985;

f) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1985 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare al più presto possibile al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio predetto dalla dichiarazione di equipollenza rilasciato da un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando, dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto dal concorrente o che egli presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, in ordine di preferenza, senza l'indicazione dell'indirizzo universitario e del piano di studi gradito. Durante il tirocinio tutti i concorrenti saranno invitati a sottoscrivere una dichiarazione allo scopo di:

completare, confermare o variare l'ordine di preferenza dei corsi indicato nella domanda, ad eccezione di quello scelto in prima istanza;

precisare, per ciascun corso, l'indirizzo ed il piano di studi di preferita assegnazione;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito. Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsa-

bilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali e ad altre cause non imputabili a propria inadempienza;

e) **posizione del** concorrente nei riguardi del servizio militare, con precisazione dell'ente di appartenenza se in servizio.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno, altresì, indicare l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio.

Art. 12.

Ai fini dell'eventuale iscrizione nella graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 20 in caso di parità di merito, i candidati dovranno far pervenire all'Accademia entro il 10 agosto 1985 i seguenti documenti in carta bollata:

a) certificato, per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

b) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

c) altri documenti relativi a titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ammissione ai pubblici impieghi.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti entro il suddetto termine all'Accademia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Accademia non risponderà di ritardi o disguidi dovuti al servizio postale.

I candidati ammessi al tirocinio dovranno portare al seguito i documenti sottoindicati:

a) certificato di studio, in carta bollata, rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta bollata;

c) documenti relativi a titoli preferenziali per l'iscrizione a pari merito nella graduatoria d'ammissione all'Accademia, qualora non siano stati già prodotti ai sensi del primo comma del presente articolo;

d) nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato o giovani iscritti nelle liste della leva di mare.

I predetti candidati dovranno altresì portare al seguito, a seconda della posizione militare, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del congedo illimitato provvisorio o certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'Accademia saranno restituiti.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi nel mese di novembre ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di ammissione, i sottoindicati documenti, in carta bollata:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato sostitutivo avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sarà restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'Istituto;

b) certificato di stato civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione è compreso il comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4 × 6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) atto di assenso per i concorrenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, firmato da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito. Tale atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco del comune di residenza dei concorrenti;

g) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facoltà di chiederne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'Amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare di Bologna, a cura di una commissione costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo dei servizi sanitari dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo dei servizi sanitari dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare di Bologna, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di ricente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 10 maggio 1985 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica saranno senz'altro eliminati dal concorso.

I candidati fisicamente non idonei che abbiano chiesto nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti, nel mese di agosto ai fini dell'eventuale ammissione al tirocinio di cui alla lettera *d*) dello art. 2, ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

In base all'esito della visita medica sarà attribuito a ciascun candidato un punteggio inteso a tener conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute. Tale punteggio sarà graduato in relazione all'esito della visita fino ad un massimo di 4 punti.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonché quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 16, verranno sottoposti ad un accertamento psico-attitudinale analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, parimenti presso l'Accademia militare dopo l'ulteriore accertamento di cui all'ottavo comma del precedente art. 16.

In base ai risultati dell'accertamento psico-attitudinale sarà attribuito a ciascun concorrente un punteggio in relazione alla classifica riportata nell'accertamento stesso, fino ad un massimo di 2 punti.

Nel periodo di effettuazione delle visite e dell'accertamento psico-attitudinale i candidati saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare presso l'Accademia militare.

Art. 18.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione di una commissione per la valutazione dei concorrenti.

Art. 19.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 30 *luglio* 1985, *alle ore* 8,30, *presso le sedi dei comandi di regione militare e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.*

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punto non inferiore a 18/20.

Art. 20.

Potranno essere ammessi al tirocinio cinquecentotrenta concorrenti idonei, compresi gli allievi provenienti dalla scuola militare.

Per compensare eventuali mancate presentazioni l'Accademia potrà, altresì, convocare per la frequenza del tirocinio un'ulteriore aliquota di cinquantatre concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria quali provenienti dagli istituti civili d'istruzione. I giovani compresi in tale aliquota che risultassero esuberanti, saranno rinviati dall'istituto entro il giorno fissato per la presentazione.

Ai fini dell'inserimento nel tirocinio sarà formata dalla commissione valutatrice una graduatoria, in cui saranno iscritti con precedenza i concorrenti provenienti dalla scuola militare secondo l'ordine risultante dalla somma dei punteggi riportati nella visita medica e nell'accertamento psico-attitudinale e successivamente gli altri concorrenti idonei secondo l'ordine risultante dalle somme dei punteggi riportati nella visita medica, nell'accertamento psico-attitudinale e nella prova scritta d'esame.

A parità di voto complessivo si applicheranno ai fini della formazione della graduatoria le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

I concorrenti ammessi al tirocinio, lo compiranno:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono già in servizio militare e non rivestono il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito, qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio in Accademia; verrà inoltre, loro somministrato in uso corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Gli allievi provenienti dalla scuola militare frequenteranno il tirocinio per compiere il periodo di prova di cui all'art. 8.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare anche le norme interne dell'Accademia.

I frequentatori del tirocinio che siano rimasti assenti dal tirocinio stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore a dieci giorni verranno rinviati dall'Istituto, salvo che l'assenza sia dovuta a infermità dipendente da causa di servizio.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che abbiano portato a termine il tirocinio con giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 2 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'Istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, le prove di concorso — le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 27 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1985 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il ventottesimo anno di età al 31 ottobre 1985;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al comando del reparto od ente presso cui prestano servizio, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 13.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della scuola militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità e successivamente gli altri concorrenti in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di merito si farà luogo all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni concernenti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza dei posti disponibili secondo l'ordine delle preferenze indicate da ciascun concorrente, compatibilmente con il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della scuola militare che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

La ripartizione per indirizzi e piani di studio, ove previsti, sarà effettuata successivamente fino alla concorrenza dei posti sulla base della graduatoria di merito e della preferenza espressa dal concorrente nella dichiarazione di cui all'art. 11, primo comma, lettera *c*).

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso e indirizzo di studio.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 27.

Gli allievi provenienti dalla scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio stesso o non lo superino e vengano, quindi rinviati dall'Istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civile, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi tre quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sarà computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra sarà costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Per i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo sarà provveduto al richiamo in servizio con il grado rivestito, dalla data di presentazione in Accademia per frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà provveduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi all'atto dell'ammissione alla Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 28.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Art. 29.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1985
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 117

ALLEGATO 1

(Articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il *sottoscritto* (2) . . . . nato nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . domiciliato a . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (3) tel. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1985-86 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (4) . . . .

Dichiara (5) di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di maturità (6) . . . .

Dichiara di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, .

Il concorrente

Firma leggibile (8)

---

(1) L'indirizzo è invariato quale che sia la modalità d'inoltro della domanda. Essa dovrà essere presentata o fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata all'Accademia militare entro il termine fissato dal bando. Per le domande inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di partenza.

I concorrenti che siano militari in servizio (di leva e non) dovranno inoltrare la domanda tramite il comando di appartenenza.

(2) Cognome e nome del concorrente, in stampatello se scritti a mano.

(3) Indirizzo in stampatello, se scritto a mano.

(4) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del Corpo automobilistico - corso del Corpo di commissariato (r.s.) - corso del Corpo di amministrazione.

(5) Scrivere la frase che riguarda il proprio caso.

(6) Indicare per esteso il titolo di studio conseguito. Se si tratta di diploma di maturità professionale indicare anche la specializzazione.

(7) Indicare la propria posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza / in congedo illimitato / in congedo illimitato provvisorio / non aver concorso alla leva).

(8) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2
(Art. 21 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE

(Prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: sei ore.

MATEMATICA

(Prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra.

1ª tesi: Estensione dei numeri (naturali; interi relativi; razionali; reali) - Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali - Radicali.

2ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative - Regola di Ruffini - Scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi.

3ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di primo grado e di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse - Discussione delle radici delle equazioni di secondo grado ad una incognita - Semplici equazioni irrazionali.

5ª tesi: Disequazioni di primo grado e di secondo grado ad una incognita e disequazioni riducibili ad esse - Sistemi di disequazioni ad una incognita - Disequazioni frazionarie - Disequazioni irrazionali.

Geometria.

1ª tesi: Uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative: teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; driedi e triedri; angoloidi.

3ª tesi: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria.

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni fra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione; verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni goniometriche - Risoluzione di disequazioni goniometriche elementari.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo; uso delle tavole.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(770)

Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicentotrenta sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza di sottotenenti di complemento dell'Esercito:

A) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantaquattro sottotenenti di complemento provenienti dal 114° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 38° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 36° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dall'85° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 78° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;
quarantuno dell'Arma di fanteria;
cinque dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);
due del Corpo tecnico;
undici del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
otto del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

B) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantatre sottotenenti di complemento provenienti dal 115° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 39° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dall'86° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 79° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;
quarantuno dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);
due del Corpo tecnico;
undici del Corpo automobilistico;
due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
sette del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

C) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centoquarantadue sottotenenti di complemento provenienti dal 116° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 40° corso A.U.C. del Corpo tecnico e dal 37° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;
quarantuno dell'Arma di fanteria;
cinque dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);
due del Corpo tecnico;
undici del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
otto del Corpo di amministrazione.

D) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantuno sottotenenti di complemento provenienti dal 117° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 41° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dall'87° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dall'80° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;
quarantuno dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);
uno del Corpo tecnico;
undici del Corpo automobilistico;
due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
sette del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pionieri e il genio trasmissioni) assegnando un'unità per Arma secondo il seguente ordine ciclico: cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, artiglieria e fanteria.

I posti che in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, lettere *A*), *B*), *C*), non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non ricoperti in Armi e Corpi del concorso stesso e ripartendoli secondo i criteri indicati al precedente comma.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso all'art. 1, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro i seguenti termini:

per il concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 dal 22 aprile al 21 maggio 1985;

per il concorso di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 dal 12 luglio al 10 agosto 1985;

per il concorso di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 dal 14 ottobre al 12 novembre 1985.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

l'Arma o Corpo di appartenenza;
la data e il luogo di nascita;
il corso A.U.C. di provenienza;
il reparto o ente presso cui prestano servizio.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

a) copia del libretto personale aggiornato;

b) copia dello stato di servizio aggiornato;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

da un ufficiale generale o colonnello in s.p. dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in s.p. dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

qualità morali, di carattere e fisiche;

qualità militari e professionali;

doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti idonei in ciascun concorso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del relativo concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali vincolati alle ferme biennali potrà essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per i Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Agli ufficiali che termineranno senza demerito la ferma biennale saranno altresì conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme di cui agli articoli 37 e 38 della citata legge n. 574 del 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 393

(769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica chirurgica per le esigenze della terza cattedra di clinica chirurgica . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la terza clinica chirurgica, istituto di terza clinica chirurgica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centoduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centotreesimo e centoquattresimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica per le esigenze del centro di fisiopatologia respiratoria . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica pediatrica, quinta cattedra di clinica pediatrica, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il novantunesimo e novantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica per le esigenze della seconda cattedra posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica psichiatrica, seconda cattedra, viale dell'Università, 30, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il novantunesimo e novantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centoquattresimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centocinquesimo e centoseiesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quarta clinica chirurgica generale . . posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di quarta clinica chirurgica generale, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centoseiesimo e centosettesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione (per le esigenze della cattedra) . . . . posti 6

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centodecimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centoundicesimo e centododicesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di policattedra di seconda clinica chirurgica per le esigenze della seconda cattedra di clinica chirurgica posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la centodiciottesima cattedra di clinica chirurgica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centunesimo e centoduesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(730)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia e clinica dell'apparato locomotore (per le esigenze della cattedra di clinica ortopedica - cattedra di raddoppio secondo incarico) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica (per le esigenze del centro studi «Dino Ferrari») . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di tossicologia forense . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Dipartimento e per il posto sotto indicato:

dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica (ex istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(731)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Aumento, da otto a diciassette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, ad ingegnere nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1984, n. 3519, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 5, foglio n. 175, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a otto posti di ingegnere in prova (livello VII) nel ruolo del personale della carriera tecnica — direttiva — dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico i posti disponibili nel ruolo degli ingegneri (livello VII) alla data del 31 dicembre 1983, nel limite di nove unità;
Considerato che il concorso a otto posti già bandito con il decreto ministeriale 9 marzo 1984 sopracitato non è stato ancora espletato;

che per la partecipazione a detto concorso sono pervenute cinquecentosettantaquattro domande e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione, per il conferimento, dei complessivi diciassette posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso già bandito elevando gli stessi da otto a diciassette unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ingegnere (livello VII) nel ruolo del personale tecnico — direttivo — dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1984, n. 3519, citato nelle premesse, e aumentato di nove unità.

Art. 2.

I posti riservati ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono elevati a tre unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 357

(732)

Aumento, da tre a cinque, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, ad ufficiale idraulico nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto della Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3030, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 5, foglio n. 173, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a tre posti di ufficiale idraulico in prova (livello VI) nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico i posti disponibili nel ruolo degli ufficiali idraulici livello VI) alla data del 31 dicembre 1983, nel limite di due unità;
Considerato che il concorso a tre posti già bandito con il decreto ministeriale 1° marzo 1984 sopracitato non è stato ancora espletato;

che per la partecipazione a detto concorso sono pervenute duecentocinquantatre domande e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione, per il conferimento, dei complessivi cinque posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso già bandito elevando gli stessi da tre a cinque unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a tre posti di ufficiale idraulico (livello VI) nel ruolo del personale tecnico di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3030, citato nelle premesse, è aumentato di due unità.

Art. 2.

I due posti apportati in aumento sono ripartiti tra gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

ufficio speciale del genio civile per il Renò - Bologna: 1;
magistrato per il Po - Parma: 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 355

(733)

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3031, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 5, foglio n. 170, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova (livello VI) nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico i posti disponibili nel ruolo dei ragionieri (livello VI) alla data del 31 dicembre 1983 nel limite di tre unità;

Considerato che il concorso a quattro posti già bandito con il decreto ministeriale 1° marzo 1984 sopracitato non è stato ancora espletato;

che per la partecipazione a detto concorso sono pervenute duecentottantuno domande e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione, per il conferimento, dei complessivi sette posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso già bandito elevando gli stessi da quattro a sette unità;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere (livello VI) nel ruolo del personale amministrativo — concetto — dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3031, citato nelle premesse, è aumentato di tre unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 356

(734)

Aumento, da nove a diciassette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a coadiutore del genio civile nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3033, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 5, foglio n. 172, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore in prova (livello IV) nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile, dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico i posti disponibili nel ruolo dei coadiutori del genio civile (livello IV) alla data del 31 dicembre 1983, nel limite di otto unità;

Considerato che il concorso a nove posti già bandito con il decreto ministeriale 1° marzo 1984 sopracitato non è stato ancora espletato;

che per la partecipazione a detto concorso sono pervenute quattrocentottantanove domande e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione, per il conferimento, dei complessivi diciassette posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso già bandito elevando gli stessi da nove a diciassette unità;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore del genio civile (livello IV) nel ruolo del personale — esecutivo — dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3033, citato nelle premesse, è aumentato di otto unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 358

(735)

Aumento, da tredici a venticinque, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sorvegliante idraulico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria — atipica tecnica — dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1984, n. 3034, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 5, foglio n. 169, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di sorvegliante idraulico in prova (livello III) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria — atipica tecnica — dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'autorizzazione a mettere a concorso pubblico i posti disponibili nel ruolo dei sorveglianti idraulici (livello III) alla data del 31 dicembre 1983, nel limite di dodici unità;

Considerato che il concorso a tredici posti già bandito con il decreto ministeriale 1° marzo 1984 sopracitato non è stato ancora espletato;

che per la partecipazione a detto concorso sono pervenute novecentodiciassette domande e che pertanto viene assicurata ampiamente idonea selezione, per il conferimento, dei complessivi venticinque posti disponibili;

Ritenuto pertanto che può provvedersi, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti del concorso già bandito elevando gli stessi da tredici a venticinque unità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di sorvegliante idraulico (livello III) nel ruolo del personale ausiliario — atipico tecnico — dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1984, n. 3034, citato nelle premesse, è aumentato di dodici unità.

Art. 2.

I dodici posti apportati in aumento sono ripartiti fra gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

magistrato per il Po - Parma 4
magistrato alle acque - Venezia 4
ufficio speciale genio civile Reno - Bologna . 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 354

(736)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985, il prof. Conciu Paolo, primario dell'ospedale di Isili, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 20 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Pretolani Enzo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985, il dott. Liborio Falanga, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 26 febbraio 1985, in sostituzione della dott.ssa Franco Balla Annunziata, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985, la dott.ssa Russo M. Luisa, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è stata nominata presidente della commissione dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 16 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Proja Marcello, rinunciatario.

(816)

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi circoscrizionali riservati al personale precario

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, terzo supplemento al n. 24, parte seconda, del 15 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 15 febbraio 1984, n. 50749 - Approvazione delle graduatorie del concorso circoscrizionale riservato al personale precario della A.S.S.T. a sei posti di operatore tecnico per l'ispettorato telefonico statale della I zona;

decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 50750 - Approvazione delle graduatorie del concorso circoscrizionale riservato al personale precario della A.S.S.T. a sei posti di operatore tecnico per l'ispettorato telefonico statale della II zona;

decreto ministeriale 11 febbraio 1984, n. 50746 - Approvazione delle graduatorie del concorso circoscrizionale riservato al personale precario della A.S.S.T. a sei posti di operatore tecnico per l'ispettorato telefonico statale della III zona;

decreto ministeriale 13 febbraio 1984, n. 50747 - Approvazione delle graduatorie del concorso circoscrizionale riservato al personale precario della A.S.S.T. a sei posti di operatore tecnico per l'ispettorato telefonico statale della V zona;

decreto ministeriale 14 febbraio 1984, n. 50748 - Approvazione delle graduatorie del concorso circoscrizionale riservato al personale precario della A.S.S.T. a due posti di operatore tecnico per le province della Sicilia.

(788)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico nazionale, per esami, a quarantadue posti di consigliere delle telecomunicazioni.

Nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni, terzo supplemento al n. 24 del 15 dicembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 1984, n. 50651, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico nazionale, per esami, a quarantadue posti di consigliere delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1983.

(787)

POLICLINICO « SAN MATTEO » DI PAVIA

Concorso a tre posti di capo dei servizi sanitari ausiliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ruolo di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(740)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Revoca del concorso ad un posto di medico aiuto della divisione di cardiochirurgia

Con riferimento all'avviso di concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 6 dicembre 1984, si comunica che il collegio commissariale degli spedali civili con provvedimento n. 104 in data 15 gennaio 1985 ha disposto la revoca del concorso medesimo.

(824)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 37 del 12 febbraio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fuochista-meccanico-idraulico-impiantista.

Provincia di Treviso: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di testista, un posto di ragioniere, un posto di vigile venatorio ed ittico, un posto di vice segretario scuole statali, un posto di direttore scuole professionali, un posto di operaio specializzato meccanico, un posto di operaio specializzato tracciatore, un posto di operaio specializzato pittore, un posto di istruttore amministrativo ed un posto di assistente tecnico di laboratorio presso gli istituti scolastici.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 63.

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la regione Lazio in base all'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 2.

Agenzie di viaggi e turismo

Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi od anche entrambe le attività ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

Art. 3.

Attività delle agenzie di viaggi e turismo

Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o gruppi;

b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni, viaggi e crociere.

Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente punto *b*), possono essere autorizzate a svolgere anche le operazioni concernenti:

1) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo dei terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporti;

2) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

3) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

4) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Art. 4.

Attività complementari

Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, punto *b*), possono svolgere nell'ambito delle norme che le regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

1) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

2) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

3) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

4) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito per i viaggiatori, di lettere di credto e cambio di valuta;

5) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

6) la distribuzione di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative e simili;

7) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.

Art. 5.

Comitato tecnico-consultivo regionale

E' istituito il comitato tecnico-consultivo regionale per le agenzie di viaggi e turismo con il compito di formulare pareri e proposte in ordine:

all'indicazione degli indirizzi per l'apertura, l'esercizio ed il funzionamento delle agenzie di viaggi e turismo;

alla determinazione dei criteri generali per l'indicazione del numero massimo delle agenzie di viaggi e turismo;

all'individuazione dei criteri e parametri per la localizzazione territoriale delle agenzie stesse;

all'individuazione dei criteri e parametri per la determinazione della misura del deposito cauzionale di cui al successivo art. 19;

alle iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei problemi di sviluppo e di qualificazione delle attività delle agenzie di viaggi e turismo.

Il comitato è composto da:

1) l'assessore regionale al turismo che lo presiede o da un suo delegato;

2) il coordinatore del competente settore dell'assessorato regionale al turismo;

3) tre rappresentanti degli enti turistici periferici regionali;

4) tre rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo designati dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

5) quattro rappresentanti del personale delle agenzie di viaggi e turismo, delle guide ed accompagnatori turistici, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

6) un rappresentante degli albergatori del Lazio designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

7) un esperto designato dall'U.P.I. (Unione delle province italiane);

8) un esperto designato dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia).

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo.

Art. 6.

Costituzione e funzionamento

Il comitato di cui all'art. 5 della presente legge è nominato con deliberazione della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Ai fini della nomina, le designazioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, entro novanta giorni dalla scadenza del precedente mandato.

Qualora entro tali scadenze non siano pervenute tutte le designazioni e purché le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, delibera la costituzione del comitato e provvede all'insediamento.

L'integrazione dei componenti eventualmente mancanti avviene con successiva deliberazione.

Il comitato si riunisce su convocazione dell'assessore regionale al turismo almeno una volta l'anno.

Art. 7.

Localizzazione territoriale delle agenzie di viaggi e turismo

Allo scopo di garantire una omogenea distribuzione sul territorio regionale delle agenzie di viaggi e turismo e relative succursali o filiali che svolgono attività di vendita diretta al pubblico, in rapporto alle effettive esigenze delle singole località, la giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale del turismo, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al precedente art. 5, determina, per un triennio, e successivamente ogni tre anni, l'eventuale incremento massimo del numero delle agenzie e la localizzazione territoriale di queste sulla base:

a) della consistenza del movimento dei turisti nazionali e stranieri;

b) della consistenza delle attrezzature ricettive e turistiche esistenti;

c) della popolazione residente;

d) delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesaggistiche, climatiche e curative delle località e del tipo di turismo di sosta o di transito ivi praticato e dell'eventuale qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo o della qualifica di località di interesse turistico;

e) del numero e qualità, con riferimento alla consistenza organizzativa ed alla tipologia dei servizi offerti, delle agenzie di viaggi e turismo già operanti.

Art. 8.

Requisiti professionali del direttore tecnico

Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo o delle filiali o delle succursali è affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.

Colui che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi o turismo deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistiche e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al presente articolo è attestato dal superamento di apposito esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 9.

Esame di abilitazione

Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) non aver riportato condanne penali.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità ed i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando.

A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione.

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione per la direzione tecnica delle agenzie di viaggi e turismo che esercitano le attività di cui al precedente art. 3, lettera *b*), ove dimostrino di avere effettivamente svolto le funzioni di direttore tecnico per almeno tre anni, possono essere autorizzati dalla Regione alla direzione tecnica delle agenzie che esercitano le attività di cui al precedente art. 3, lettera *a*), e possono chiedere il passaggio alla relativa sezione del registro.

Art. 10.

Domanda di esame

Per la partecipazione all'esame di abilitazione di cui al precedente art. 9 deve essere inoltrata domanda all'assessorato regionale al turismo nella quale il richiedente deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza di appartenenza;
d) il luogo di residenza;
e) l'assenza di condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto;
g) le lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse;
h) l'agenzia o le agenzie di viaggi presso cui ha svolto pratica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

In caso di superamento dell'esame, il richiedente deve produrre all'assessorato regionale al turismo la certificazione attinente ai requisiti indicati nel precedente art. 9.

Art. 11.

Prova di esame di abilitazione

L'esame di abilitazione consiste in una prova scritta ed una prova orale che si svolgono nelle seguenti materie:

a) prova scritta:
tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
principi di legislazione turistica;
una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;

b) prova orale:
legislazione turistica;
geografia turistica;
tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.

Art. 12.

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione

Ai fini di cui ai precedenti articoli 8 e seguenti, è costituita la commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico così composta:

a) l'assessore regionale al turismo od un suo rappresentante;
b) un esperto di tecnica turistica e di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
c) un esperto di geografia turistica;
d) un esperto di materie giuridiche con particolare riferimento alla legislazione turistica;
e) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione di categoria più rappresentativa;
f) un rappresentante degli enti turistici periferici della Regione.

Della commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti esperti di lingue straniere in relazione alle richieste di esame.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale al turismo.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione possono essere iscritti nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo, tenuto ed aggiornato dalla regione Lazio, assessorato regionale al turismo.

Il registro consta di due distinte sezioni a seconda che la idoneità conseguita si riferisca alla direzione di agenzie di viaggi che esercitano le attività di cui al precedente art. 3, lettera *a*), o di quelle che esercitano le attività contemplate sotto la lettera *b*) dello stesso art. 3.

I direttori tecnici provenienti da altre regioni, già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della regione Lazio, devono produrre domanda all'amministrazione regionale, assessorato regionale al turismo, per la ricognizione della loro qualità e per l'iscrizione al registro; la domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione all'esercizio della professione.

L'elenco dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo iscritti nel registro regionale, è pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Nel registro sono riportati, oltre i dati personali dei direttori tecnici, tutti i provvedimenti eventualmente adottati dalla giunta regionale nei confronti degli interessati ai sensi della presente legge.

Art. 14.

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo

L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazioni dell'amministrazione regionale, da concedersi con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 15.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggi e turismo devono produrre domanda in carta legale alla regione Lazio, assessorato al turismo, indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, ovvero del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

c) le attività di cui al precedente art. 3, lettere *a)* e *b)*, che, congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ed eventualmente le altre indicate nello stesso art. 3 nell'articolo 4;

d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre la impresa;

e) le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;

f) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;

g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza;

2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;

3) certificato generale del casellario giudiziario, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;

4) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia.

Salvo che si tratti di agenzie che non svolgono attività di vendita diretta al pubblico, la domanda deve essere, altresì, corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa e dalle relative planimetrie.

Art. 16.

Denominazione dell'agenzia

Nella domanda di cui al precedente art. 15 deve essere indicata la denominazione prescelta per l'agenzia.

La regione Lazio accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

Non può essere adottata denominazione di comuni o regioni italiane.

Art. 17.

Istruttoria preliminare

La regione Lazio, assessorato al turismo, accerta ai fini dell'istruttoria preliminare, attraverso la competente autorità di pubblica sicurezza, il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.

Provvede, inoltre, ad acquisire parere, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, dell'ente turistico periferico competente, previa consultazione delle rappresentanze locali delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rapresentative a livello regionale, in relazione al luogo di realizzazione della iniziativa e circa la conformità di questa ai criteri di cui all'art. 7 della presente legge.

Ai fini dell'istruttoria preliminare la regione Lazio può avvalersi della collaborazione dell'ente turistico periferico competente per territorio.

Art. 18.

Deliberazione di nulla-osta

Le domande per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo, istruite ai sensi degli articoli precedenti, sono sottoposte alla giunta regionale che delibera sulla ammissibilità o meno delle stesse.

Con il provvedimento di nulla-osta la giunta regionale determina l'ammontare del deposito cauzionale che l'interessato è tenuto a versare ai sensi dell'art. 19 della presente legge.

L'assessorato regionale al turismo provvede a dare comunicazione all'interessato del provvedimento con invito, in caso positivo, al versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore, ed alla costituzione del deposito cauzionale nella misura indicata nella deliberazione di nulla-osta.

Art. 19.

Deposito cauzionale

Entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'assessorato regionale al turismo, il titolare deve versare a pena di decadenza, alla tesoreria regionale, una cauzione anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore nella misura da un minimo di lire 15 milioni ad un massimo di lire 60 milioni, in relazione alle attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione ed alla loro natura ed entità.

Ove vengano autorizzate le attività di cui al precedente art. 3, lettera *a)*, la misura della cauzione è determinata da un minimo di lire 60 milioni ad un massimo di lire 300 milioni in relazione alle attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione ed alla loro natura ed entità.

La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa od altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla giunta regionale, fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.

L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della giunta regionale in base agli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) dei prezzi al consumo.

In caso di mancato versamento dell'integrazione del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla richiesta si procede alla sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.

Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della giunta regionale e non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

Il deposito cauzionale, nella misura prevista dal presente articolo, è dovuto anche per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di agenzia di viaggi e turismo.

Art. 20.

Decreto di autorizzazione

Ad avvenuto versamento delle tasse di concessione regionale e del deposito cauzionale, l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia di viaggi e turismo è concessa con decreto del presidente della giunta regionale, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità dei progetti presentati da effettuarsi da parte della regione Lazio, che può avvalersi dell'ente turistico periferico competente.

Il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le attività per l'esercizio delle quali l'autorizzazione stessa è concessa e le generalità della persona alla quale è affidata la responsabilità tecnica dell'agenzia.

Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del presidente della giunta regionale senza che il beneficiario abbia iniziato l'attività, l'autorizzazione decade di diritto.

La regione Lazio dà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo nonché di succursali e di filiali.

Art. 21.

Agenzie straniere

Sono fatte salve le norme di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine al nulla-osta per il rilascio della licenza per agenzia di viaggi a persone fisiche o giuridiche straniere.

Art. 22.

Apertura di succursali e filiali

L'apertura nell'ambito regionale di succursali e filiali di agenzie di viaggi e turismo operanti nell'ambito nazionale e le domande di trasferimento della sede di agenzie di viaggi e turismo e di succursali e filiali, sono soggette alle procedure di cui alla presente legge. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale.

La regione Lazio può autorizzare l'apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie autorizzate nelle località di particolare interesse turistico in cui non operino agenzie di viaggi e turismo per un periodo non superiore a tre mesi con deliberazione della giunta regionale, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.

Art. 23.

Chiusura temporanea dell'agenzia

Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede della agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'assessorato regionale al turismo e l'ente turistico periferico competente.

Il termine di chiusura non può essere superiore a tre mesi nell'anno. E' ammessa una sola proroga di non più di tre mesi per comprovate ragioni da concedersi con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo.

Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.

Art. 24.

Obblighi del direttore tecnico

Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale con carattere di continuità ed esclusività.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al primo comma la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, provvede alla sospensione dell'esercizio della professione e, nella ipotesi di recidiva, alla cancellazione dal registro regionale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può, altresì, disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione nei confronti del titolare o dei titolari inosservanti.

Art. 25.

Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia

Qualsiasi mutamento alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 20 della presente legge deve essere autorizzato con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'assessorato regionale al turismo.

L'inosservanza alla prescrizione di cui ai commi precedenti può comportare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine di tre mesi si procede alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 26.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Quando l'attività dell'agenzia o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli interessi del turismo o quando si rilevino gravi irregolarità di ordine amministrativo, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, la regione Lazio, sentito l'ente turistico competente, può procedere, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, alla sospensione fino a sei mesi e, in caso recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 27.

Registro regionale delle agenzie di viaggi e turismo

Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito registro regionale istituito presso l'assessorato regionale al turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

Nel registro sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, il tipo di attività autorizzata, il nome o la ragione sociale del titolare ed il nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti eventualmente assunti dalla giunta regionale ai sensi della presente legge.

Il registro regionale consta di distinte sezioni in relazione alle attività di cui al precedente art. 3, primo comma, per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione e di una apposita sezione dove sono iscritte le agenzie di viaggi e turismo straniere autorizzate.

L'elenco delle agenzie di viaggi e turismo iscritte al registro regionale è pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 28.

Redazione dei programmi di viaggi

I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggi e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;

b) itinerario con relativi percorsi e lunghezza;

c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categorie degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e presenza di accompagnatore;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinunce, relative eventuali penali e modalità del rimborso delle quote versate;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo art. 30.

Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente.

Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

In casi di infrazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

In caso di recidiva, si procede, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, alla sospensione ed infine alla revoca dell'autorizzazione allo esercizio dell'attività.

Art. 29.

Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

Le agenzie di viaggi e turismo interessate debbono trasmettere alla regione Lazio, assessorato al turismo, prima della data di inizio della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, di cui al precedente art. 28 per la verifica della conformità di questi alle disposizioni della presente legge.

In calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, si può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Ai fini della verifica di cui al primo comma la regione Lazio può avvalersi della collaborazione dell'ente turistico periferico competente.

Art. 30.

Garanzia assicurativa

Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materie dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.). In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 28.

Le suddette polizze possono prevedere, per espressa menzione, garanzie assicurative supplementari rispetto ai trattamenti derivanti da contribuzioni obbligatorie o comunque da contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per gli infortuni sopravvenuti durante il periodo di prestazione dell'attività professionale in favore delle guide e degli accompagnatori turistici della cui opera le agenzie di viaggi e turismo si avvalgono.

Art. 31.

Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare, esclusivamente per i propri associati ed in quanto compatibili, le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, esclusa ogni intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, senza l'osservanza delle norme in questa contenute.

Ai fini di cui al precedente comma, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

c) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;

d) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività nello stesso indicate devono trasmettere alla regione Lazio, assessorato al turismo, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio annuale.

Le associazioni medesime devono inviare entro il 31 marzo il programma annuale di attività con l'indicazione delle singole iniziative previste.

Eventuali variazioni successive al programma di cui al precedente comma nonché singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione alla regione Lazio, assessorato al turismo.

I programmi di viaggio devono in ogni caso contenere l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 28, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*), delle condizioni di annullamento del viaggio nonché la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati.

Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 30 in materia di garanzia assicurativa.

Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 2 milioni elevabile a lire 5 milioni in caso di recidiva.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1 milione, elevabile a lire 3 milioni in caso di recidiva.

Nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 28

Per le attività previste nel presente articolo, spetta alla regione Lazio l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo ai sensi dell'art. 35 della presente legge.

Art. 32.

Associazioni e sodalizi senza scopo di lucro non operanti a livello nazionale

Le associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, non operanti a livello nazionale, possono svolgere le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge solo per il tramite di agenzie di viaggi e turismo autorizzate.

Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo ed i sodalizi possono svolgere nell'ambito regionale, per i propri associati od appartenenti, le attività di cui al precedente art. 3, punti 2), 3), 4) e 5), senza l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

I sodalizi e le associazioni possono liberamente organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti, che non abbiano durata superiore a tre giorni, viaggio compreso.

Quando le iniziative di cui al precedente comma debbano svolgersi in tutto od in parte al di fuori dell'ambito regionale, è fatto obbligo della preventiva comunicazione alla regione Lazio, assessorato al turismo, da effettuarsi almeno quindici giorni prima della data prestabilita.

Nel caso di tardivo ed in quello di omesso invio alla regione Lazio della comunicazione di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma rispettivamente di L. 300.000 e di L. 800.000, elevabile a L. 800.000 ed a L. 2.000.000 in caso di recidiva.

Per le attività previste nel presente articolo spetta alla regione Lazio l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 35 della presente legge.

E' esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti, istituti od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 33.

Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti. Uffici di biglietteria

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali che esercitano l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nel qual caso devono essere munite della prescritta autorizzazione.

L'apertura al pubblico, nell'ambito regionale, degli uffici di biglietteria delle compagnie aeree e di navigazione è soggetta ad autorizzazione regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinato al versamento di un deposito cauzionale nella misura di lire 10 milioni alle condizioni indicate dall'art. 19 della presente legge.

Art. 34.

Uffici di biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione interna

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione marittima, lacuale e fluviale operanti all'interno del territorio regionale ivi compreso il sistema insulare della regione Lazio.

Art. 35.

Funzioni di vigilanza e di controllo

Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle agenzie di viaggi e turismo, sono esercitate dalla regione Lazio tramite il competente assessorato al turismo.

La regione Lazio a tal fine può avvalersi della collaborazione dell'ente turistico periferico competente per territorio.

Art. 36.

Impiego di guide ed accompagnatori turistici

Le agenzie di viaggi e turismo devono, ove intendano avvalersene, ricorrere alle prestazioni professionali di guide ed accompagnatori turistici autorizzati ai sensi delle vigenti leggi.

In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 2 milioni elevabile a lire 5 milioni in caso di recidiva.

Art. 37.

Esercizio abusivo dell'attività

Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

L'accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e con le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.

L'autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggi e turismo o di una filiale o succursale, non può essere concessa qualora il richiedente abbia iniziato l'attività anteriormente alla data di emissione del decreto del presidente della giunta regionale previsto dalla presente legge.

Art. 38.

Servizi generali

La regione Lazio cura direttamente o mediante apposite convenzioni con figure soggettive pubbliche e private specializzate, la realizzazione e la gestione di servizi generali, quali banca dati, osservatorio di mercato, consulenza promo-pubblicitaria, sistemi automatizzati di informazione e prenotazione, centri di assistenza ed organizzazione per la commercializzazione, da destinare alle imprese di cui alla presente legge.

La giunta regionale delibera annualmente sui progetti relativi ai servizi generali di cui al precedente comma, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 39.

Contributi per iniziative di commercializzazione

Al fine di incrementare i flussi turistici verso il Lazio, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può concedere contributi « una tantum » per la realizzazione di iniziative di commercializzazione, in Italia e nei Paesi extra-comunitari, della offerta dei servizi forniti dalle agenzie di cui all'art. 2 della presente legge. A tal fine, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le direttive di intervento per le iniziative di promozione e commercializzazione che prevedono:

1) gli obiettivi, i criteri, le priorità e le forme dell'intervento regionale;

2) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

3) le dimensioni massime globali delle iniziative.

Tali contributi vengono concessi sulle spese previste e documentate fino alla misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nel relativo provvedimento di concessione. L'erogazione dei contributi avviene al momento della presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa.

Le domande per ottenere le provvidenze di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) relazione tecnica ed illustrativa sulle finalità dell'iniziativa, atta a dimostrare l'interesse economico relativo allo sviluppo turistico;

2) parere dell'ente turistico periferico competente per territorio, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta sulla rispondenza dell'iniziativa al raggiungimento delle sue finalità; trascorso il sopracitato termine la domanda può essere accolta anche in assenza di tale parere;

3) dettagliato preventivo di spesa;

4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle agenzie di cui all'art. 2 della presente legge o loro consorzi od associazioni dalla quale risulti, per il destinatario del contributo, il possesso della necessaria capacità economica e l'impegno ad effettuare l'iniziativa ove il contributo richiesto venga concesso.

Art. 40.

Qualificazione professionale del personale

La regione Lazio promuove l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale attinenti le specifiche materie oggetto della presente legge, ai fini della migliore qualificazione tecnica del personale da applicare ai servizi delle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 41.

Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione

Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggi e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.

Uso della denominazione

La denominazione di « agenzie di viaggi », di « agenzie turistiche » e simili nonché le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

Art. 43.

Norma finanziaria

Il funzionamento del comitato tecnico-consultivo regionale e della commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 12 della presente legge, grava sul cap. 25106 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1984.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 39 della presente legge si provvederà mediante l'istituzione di apposito capitolo che, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1984, è iscritto per memoria con la seguente denominazione: « Contributi per iniziative di commercializzazione intese ad incrementare i flussi turistici della Regione ».

E' inoltre istituito per memoria, in ordine alle previsioni di cui al precedente art. 38, apposito capitolo, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio 1984, con la denominazione: « Spese per la realizzazione ed il funzionamento di servizi generali per le agenzie di viaggi e turismo ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni al bilancio 1984.

Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 44.

Norme transitorie

I dirigenti delle agenzie di viaggi e turismo che siano stati riconosciuti idonei alla direzione tecnica ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 9 della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

Al fine dell'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 13, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

I titolari od amministratori di agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione possono conseguire l'idoneità a direttòre tecnico delle agenzie che esercitano le attività di cui al precedente art. 3, lettera *b*), previo superamento di esame-colloquio vertente nelle materie di cui al precedente art. 8.

A tal fine gli interessati debbono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda alla regione Lazio, assessorato al turismo, ai sensi del precedente art. 10 e, in caso di superamento dell'esame, devono produrre le relative certificazioni.

Le agenzie di viaggi e turismo già operanti debbono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 27 e comunicare all'assessorato regionale al turismo, per le relative autorizzazioni da concedersi con deliberazione della giunta regionale, le attività tra quelle indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge che esse intendono svolgere. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva di altra precedentemente concessa, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio.

Con la stessa deliberazione è fissato l'ammontare del deposito cauzionale che l'agenzia è tenuta a rinnovare in relazione alle attività prescelte.

Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento della giunta regionale, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50 per cento della differenza tra il deposito già effettuato all'atto del rilascio e quello da ultimo stabilito; il restante 50 per cento deve essere versato a conguaglio entro quindici mesi dalla data del primo versamento.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici di biglietteria già autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, devono far pervenire alla regione Lazio, assessorato al turismo, esplicita dichiarazione di conformità dell'attività svolta alle disposizioni del precedente art. 33; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detti uffici debbono adeguare la misura del deposito cauzionale con le modalità previste al precedente comma.

L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto, settimo ed ottavo comma del presente articolo comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dello avvenuto adempimento.

Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo o di succursali o filiali prodotte agli enti provinciali per il turismo (E.P.T.) ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata adottata favorevole deliberazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente provinciale per il turismo medesimo, soggiacciono agli obblighi di cui al quinto, settimo ed ottavo comma del presente articolo.

Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo o di succursali o filiali prodotte agli enti provinciali per il turismo ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in corso di istruttoria presso gli enti stessi, debbono essere trasmesse, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, alla regione Lazio, assessorato al turismo, salva l'applicazione del precedente art. 17, ultimo comma.

Per le succursali o filiali a gestione non autonoma opera l'esclusione prevista dal precedente art. 22, primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1984.

(517)

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1984, n. 64.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente: « Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il perimetro del parco suburbano dei Castelli Romani è fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1:25.000, allegata alla presente legge.

La gestione del parco suburbano dei Castelli Romani è affidata ad un consorzio costituito dai comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Roccapriora, Velletri, dalla XI comunità montana e dalla provincia di Roma.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea del consorzio di gestione del parco, secondo quanto previsto nel successivo art. 3

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, o su sua delega, l'assessore regionale competente in materia di parchi, convoca l'assemblea del consorzio di gestione del parco per procedere all'elezione del presidente ed effettua le successive convocazioni che si rendano a ciò necessarie.

In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze, il presidente della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario ».

Art. 2.

I termini fissati dall'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Direttive per la perimetrazione definitiva del parco.* — Entro il termine di sei mesi dall'approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula una proposta di perimetrazione definitiva del parco, da approvarsi con legge regionale.

La perimetrazione dovrà essere effettuata anche attraverso analisi del territorio da cui risultino:

a) i caratteri geomorfologici dell'area del parco;

b) le zone in via di dissesto idrogeologico;

c) le falde idriche ed i bacini, il loro stato d'inquinamento e le possibilità di inquinamento;

d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico;

e) gli elementi di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

f) l'utilizzazione del suolo, anche attraverso l'elaborazione di una carta agropedologica;

g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica;

h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprietà pubbliche e private;

i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

« A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel territorio del parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della perimetrazione definitiva del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere, tra l'altro, le previsioni e gli eventuali progetti per:

a) l'assestamento forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione silvicolturale;

b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche a fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;

c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;

d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale ».

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il piano di assetto dovrà inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all'incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo insediamento nei territori contigui al parco stesso ed altresì mantenere le attività economiche tradizionali della raccolta dei funghi ed altri prodotti spontanei del sottobosco ».

Art. 6.

Il quarto punto del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è abrogato.

Alla lettera *b)*, terzo comma, dell'art. 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è aggiunto il seguente punto:

« 4) motoscafi di società affiliate alla federazione italiana sci nautico, che esercitano l'attività di scuola nautica e che risultino iscritte alla federazione alla data della pubblicazione della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2. Al consorzio di gestione è demandato il regolamento della scuola, che deve essere sottoposto alla competente commissione consiliare permanente della regione Lazio ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 settembre 1984.

(Omissis).

(518)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227